



Regolamento relativo alle assenze scolastiche

per il livello primario e secondario della Stadtschule Chur (Scuola della Città di Coira)
(Regolamento assenze)

Approvato dalla direzione scolastica della Stadtschule Chur (Scuola della Città di Coira) il 13 aprile 2018

Principi giuridici:

- Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni incl. Ordinanza, 21 marzo 2012 (CSC 421.000, CSC 421.010)
- Schulgesetz der Stadtschule Chur (Legge scolastica della Scuola della Città di Coira), 14 novembre 2013 (RB 711)

Nota: in caso di dubbi, fa fede la versione tedesca.

Art. 1 Principio

¹ I genitori o tutori sono tenuti a mandare regolarmente e puntualmente i figli a scuola. In assenza di motivi importanti non è consentito perdere le lezioni scolastiche.

² Qualora la frequenza scolastica non sia possibile, è necessario informare il docente responsabile prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 2 Assenze in caso di malattia o infortunio

¹ Sono considerate assenze giustificate in particolare malattia, infortunio e visite mediche non prorogabili.

² In caso di assenze per malattia o infortunio dell'alunno, il coordinatore di classe può richiedere un certificato medico ai genitori o tutori.

Art. 3 Giorni jolly

¹ I genitori o tutori possono far perdere all'alunno al massimo 4 mezze giornate di lezione ogni anno scolastico. Non è possibile usufruire dei giorni jolly immediatamente prima e dopo le vacanze estive.

² I genitori o tutori devono informare per iscritto il coordinatore di classe dell'uso dei giorni jolly solitamente con una settimana di anticipo.

Art. 4 Concessione di congedi, competenze, termini di presentazione delle domande, condizioni

¹ Congedi giustificati nel senso di esonero degli alunni dalle lezioni possono essere concessi complessivamente fino a 15 giorni scolastici (30 mezze giornate) per anno scolastico. I giorni jolly vengono impiegati per i primi due giorni di congedo e costituiscono una parte dei 15 giorni scolastici.

² Le assenze giustificate possono essere concesse in particolare per le seguenti assenze scolastiche: decesso nell'ambito della famiglia; eventi religiosi significativi; partecipazione attiva dell'alunno/a a competizioni sportive, concorsi artistici o scientifici; partecipazione a un'attività onorifica volontaria; scambio di scolari; visite a uffici di consulenza o autorità.

³ Assenze scolastiche con motivazione personale, come ad esempio attività del tempo libero, escursioni o viaggi di vacanza, non sono considerate assenze con motivazione valida per il congedo. Fanno eccezione i giorni jolly.

⁴ La direzione dell'istituto scolastico delega la competenza per la concessione di giorni di congedo come segue:

Congedo	Concessione a cura di:	Termine di presentazione presso l'istanza di concessione:
Prime 4 mezze giornate (giorni jolly)	Coordinatore di classe	1 settimana (informazione)
Ulteriori 26 mezze giornate	Direzione scolastica	2 settimane (domanda)

⁵ In genere è necessario rispettare i termini di presentazione delle domande di congedo.

⁶ La concessione di congedi può essere soggetta a determinate condizioni. In mancanza di tali condizioni la concessione del congedo può essere revocata.

Art. 5 Congedi più lunghi

L'ispettorato scolastico cantonale è competente per il rilascio di autorizzazioni di congedi superiori alle 30 mezze giornate (15 giorni scolastici) per anno scolastico. Le domande con motivazione scritta devono essere inoltrate dai genitori o tutori all'ispettorato scolastico con almeno 20 giorni di anticipo.

Art. 6 Notifica e controllo

¹ I coordinatori di classe devono essere avvertiti il più presto possibile e per iscritto in merito alle assenze scolastiche.

² I coordinatori di classe si occupano di controllare le assenze.

³ Subito dopo un'assenza, l'alunno deve presentare al coordinatore di classe una giustificazione firmata dai genitori o tutori nel libretto delle assenze.

Art. 7 Stage orientativi

I congedi per "stage orientativi" non rientrano nei termini di questo regolamento. Questi giorni vengono accordati dalle direzioni scolastiche del livello secondario nel quadro delle direttive cantonali.

Art. 8 Esonero temporaneo da singole materie scolastiche

Qualora per motivi di salute (è richiesto un certificato medico) la partecipazione alle lezioni di una materia scolastica sia temporaneamente impossibile, il coordinatore di classe può esonerare l'alunno da tali lezioni. In accordo con i genitori o tutori, durante il consueto orario di lezione sarà garantito un servizio di assistenza.

Art. 9 Revisione del contenuto didattico perso

La revisione del contenuto didattico perso è di competenza degli alunni e dei genitori o tutori.

Art. 10 Disposizioni penali

I genitori che volontariamente non mandano a scuola il proprio figlio regolarmente senza giustificazione o che non fanno frequentare la scuola senza autorizzazione di congedo, possono essere puniti con una sanzione fino a 5'000.- CHF. I docenti si impegnano a notificare alla direzione scolastica assenze non autorizzate.

Art. 11 Entrata in vigore

Questo regolamento sostituisce la versione del 3 giugno 2016 ed entra in vigore il 1° agosto 2018.